

LE NOVITÀ INTRODOTTE PER I REGIMI FORFETTARI

Le ultime riforme fiscali, hanno introdotto tre importanti novità in materia di regime forfettario, di cui alla Legge n. 190/2014, per l'anno 2025.

Di seguito verranno analizzate tutte le modifiche, in modo analitico e dettagliato.

1) **Rimborsi analitici delle spese riaddebitate al cliente non concorrono alla formazione del reddito**

Con il D.lgs. n. 192/2024 il Legislatore ha riscritto l'art. 54 del TUIR, prevedendo che, a partire dal 2025, i **rimborsi analitici delle spese sostenute** dal professionista forfettario e riaddebitate al committente in fattura, **non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile.**

Per comprendere appieno di questa importante e vantaggiosa novità, è necessario analizzare i seguenti casi pratici.

ESEMPIO N. 1 - PRIMA DELLA RIFORMA

Un professionista (iscritto a cassa che prevede rivalsa del contributo nella misura del 4%) riceve un incarico dalla società Beta s.r.l. In ragione di tale incarico deve effettuare una trasferta di alcuni giorni, sostenendo le seguenti spese: pernottamento e pasti presso "Hotel X", per un ammontare pari a 1.000,00 euro. La fattura dell'Hotel, è intestata al professionista. Trattandosi di contribuente in regime forfettario, la fattura di acquisto viene semplicemente conservata dallo stesso, e l'IVA assolta sull'acquisto non è detraibile, divenendo di conseguenza una componente della spesa sostenuta. La spesa è oggetto di riaddebito analitico in capo al committente.

Se la spesa fosse stata sostenuta prima del 1 gennaio 2025, la parcella sarebbe stata così strutturata.

Rimborso analitico spese vitto e alloggio per incarico professionale del 10.03.2024 presso Hotel X	€ 1.000,00
Cassa professionale 4%	€ 40,00
Totale fattura	€ 1.040,00

ESEMPIO N. 2- DOPO LA RIFORMA

Nello stesso esempio di cui sopra, a partire dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute dal professionista per assolvere all'incarico del cliente, vengono analiticamente riaddebitate al cliente senza che le stesse formano reddito imponibile e che siano assoggettate alla cassa.

Rimborso analitico spese vitto e alloggio per incarico professionale del 10.03.2024 presso Hotel X	€ 1.000,00
Cassa professionale 4%	€ 0,00
Totale fattura	€ 1.000,00

Cosa cambia?

Adesso con il suddetto intervento legislativo:

- 1) I rimborsi analitici **non sono considerati onorario e non sono più rilevanti ai fini fiscali;**
- 2) I rimborsi **non influiranno nè sul reddito imponibile e neppure sul calcolo della soglia di euro 85mila.**

Cosa devono fare i professionisti per godere di tale esenzione?

I professionisti forfettari possono godere di tale agevolazione, soltanto se il riaddebito delle spese in capo al committente avvenga analiticamente, ossia:

- 1) **il documento di spesa sia intestato al professionista** che ha sostenuto tale spesa in ragione del mandato che ha ricevuto dal cliente;
- 2) **la spesa viene analiticamente riaddebitata** al cliente in maniera puntuale nella fattura emessa, qualificando tale costo esente anche da cassa;
- 3) le spese sostenute e riaddebitate in fattura al cliente, devono essere identiche a quelle **presenti nei documenti di spesa/ricevute** del professionista che attestano l'avvenuto pagamento.

- 2) **Innalzamento da 30mila euro a 35mila euro, soltanto per l'anno fiscale 2024, la soglia del reddito da lavoro dipendente compatibile con il regime forfettario**

L'art. 1, comma 12, delle Legge di Bilancio 2025 **ha aumentato da 30mila euro a 35mila euro** la soglia del reddito annuo di lavoro dipendente e assimilato (compresi quindi anche i redditi da pensione, premi di produttività, redditi da collaborazioni coordinate e continuative ecc.), superata la quale il contribuente non può adottare il regime forfettario nell'anno successivo - salvo il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente non sia cessato, anche a seguito di dimissioni, nell'anno precedente.

Ebbene, come già noto a tutti, il contribuente che intende avvalersi del regime forfettario è tenuto a rispettare le condizioni stabilite dalla Legge n. 190/2014, art. 1, comma 54 e seguenti. Tale norma, fino allo scorso anno, prevedeva quanto segue: *“Non possono avvalersi del regime forfettario: ... i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”*.

In sostanza fino allo scorso anno, il contribuente che intendeva aprire un’attività in regime forfettario nel 2025, oppure mantenere tale regime dal 2025, NON doveva aver percepito redditi da lavoro dipendente, pensione (oppure altri redditi assimilati) nel 2024, superiori ad euro 30mila.

Cosa cambia?

Con la Legge di Bilancio 2025 solo per l’anno di imposta 2024, la soglia dei 30mila euro **viene innalzata di 5mila euro**, divenendo così di **euro 35mila**.

Tale modifica è valida soltanto per il 2024 e non anche per gli anni pregressi oppure successivi.

Quindi coloro che intendono continuare a svolgere il reddito da lavoro dipendente, e al contempo, aprire un’attività in regime forfettario nel 2025 oppure portare avanti quella già aperta, potranno beneficiare del regime forfettario nell’anno 2025, a patto che, nell’anno 2024, il reddito da lavoro dipendente sia stato inferiore ad € 35mila.

Ecco alcuni esempi che aiutano a far comprendere l’impatto della normativa:

Anno di imposta	Reddito lavoro dipendente	Regime forfettario SI/NO
2023	€ 32.000,00	NO
2024	€ 32.000,00	SI
2025	€ 32.000,00	NO

3) Introduzione contratti misti per mantenere il regime forfettario per contribuenti che operino in prevalenza verso il proprio datore di lavoro

Con l’art. 17 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 è stata introdotta un’ulteriore modifica alle causa ostative al regime forfettario, introducendo un’espressa deroga all’art. 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge n. 190/2014.

Prima della modifica, la normativa prevedeva quanto segue: *“Non possono avvalersi del regime forfettario: ... d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi*

d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni".

In sostanza, prima della modifica, un soggetto che era sia dipendente che lavoratore autonomo, non poteva accedere al regime forfettario se l'attività da lavoratore autonomo la svolgeva prevalentemente verso il proprio datore di lavoro. In tale caso era quindi obbligato ad accedere al regime ordinario e NON a quello agevolato forfettario.

Cosa cambia?

Con la deroga introdotta, il regime forfettario può essere mantenuto anche nel caso in cui il contribuente in regime forfettario eserciti attività in misura prevalente verso il soggetto che risulta anche il proprio datore di lavoro subordinato. Tale possibilità soltanto se il rapporto di lavoro dipendente, e al contempo, quello di lavoro subordinato, siano codificati in un unico contratto misto.

Il contratto misto deve risultare stipulato prima dell'inizio del rapporto di lavoro subordinato, e anche di lavoro autonomo. Pertanto la deroga alla causa ostativa sarà applicabile soltanto ai nuovi rapporti stipulati a partire dall'anno 2025, nel rispetto di tali condizioni.

Il contratto c.d. misto che permette di derogare al divieto di cui sopra, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Possono essere stipulati **solo** da parte di **datori di lavoro con almeno 250 dipendenti**.
- Il contratto di lavoro subordinato può essere solo **a tempo indeterminato e part-time**, con un orario tra il 40% ed il 50% di quello pieno definito dal contratto collettivo applicabile.
- Il domicilio professionale del contribuente deve essere distinto da quello del datore di lavoro.
- Il **"contratto misto"** deve essere **certificato** dagli organi di cui all'art. 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (es. Ministero del Lavoro, Enti Bilaterali, ecc.).
- Non deve sussistere alcuna sovrapposizione con riferimento a tutti gli aspetti delle prestazioni dei rapporti di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (orario, oggetto della prestazione ecc.).
- Nel caso in cui il "contratto misto" sia stipulato con un lavoratore che non è iscritto ad un albo professionale o non eserciti un'attività di cui all'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile (*rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato*) tale "contratto misto" sarà stipulabile solo nell'ambito di un contratto di prossimità (ex art. 8 D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

4) I rimborsi analitici delle spese riaddebitate al cliente non concorrono alla formazione del reddito

Con il D.lgs. n. 192/2024 il Legislatore ha riscritto l'art. 54 del TUIR, prevedendo che, a partire dal 2025, i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista forfettario e riaddebitate al committente non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile.

Prima della riforma, i rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente dai professionisti in regime forfettario erano considerati a tutti gli effetti come compensi imponibili e pertanto tali somme contribuivano sia alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali, sia al calcolo del limite di compensi di 85.000 euro.

Cosa cambia?

Adesso con il suddetto intervento legislativo:

- 3) I rimborsi analitici **non sono considerati onorario e non sono più rilevanti ai fini fiscali;**
- 4) I rimborsi **non influiranno nè sul reddito imponibile e neppure sul calcolo della soglia di euro 85mila.**

I professionisti forfettari devono adottare alcune cautele, in particolare sono tenuti a **documentare con fatture oppure ricevute** le spese sostenute e inoltre devono indicare in fattura tali importi come **“rimborso spese”**.